



REGIONE MOLISE
Presidenza della Giunta regionale

**ORDINANZA
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 27 DEL 02-05-2020**

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 e in particolare l'art. 2, comma 1, e l'allegato 3 nella parte in cui individuano le attività produttive industriali e commerciali consentite con decorrenza dal 4 maggio 2018;

RILEVATO che tra le attività consentite vi rientrano anche tutte quelle relative alla "assistenza sanitaria";

LETTA la relazione dell'ASREM, sottoscritta dal Direttore Generale e dal Direttore Sanitario, avente ad oggetto “*Richiesta rinvio allentamento lockdown: trasmissione relazione*”, pervenuta a mezzo pec in data 2 maggio 2020;

EVIDENZIATO che nella suindicata relazione in riferimento all'incidenza della ripresa delle attività produttive sul rischio di diffusione del contagio da COVID 19 nel territorio regionale “*si rappresenta la necessità che tale ripresa sia caratterizzata da step graduali e progressivi di implementazione delle attività sanitarie, tali da consentire un efficace monitoraggio real time degli effetti sul SSR*” e si individuano, in una logica di contemperamento tra i contrapposti interessi pubblici, le attività sanitarie che possono essere già riavviate nel periodo di vigenza del DPCM del 26 aprile 2020;

CONSIDERATO che le valutazioni tecnico-sanitarie operate dall'ASREM, in quanto unico organismo tecnico in materia di prevenzione, rendono obbligatoria da parte dell'autorità preposta l'adozione di misure conformi a quelle suggerite dalla medesima struttura sanitaria;

RITENUTO che, pertanto, le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate giustificano l'adozione di un provvedimento ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

EMANA LA SEGUENTE

ORDINANZA

Articolo 1

1. Sono sospese nell'intero territorio regionale le attività di assistenza sanitaria erogata dalle strutture pubbliche e private ad eccezione di:
 - a) ricoveri in regime di urgenza;
 - b) ricoveri elettivi oncologici;
 - c) ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità A (come definita dal PNLG 209-2021 di cui all'intesa Stato regioni 21.02.2019);
 - d) ricoveri per riabilitazione ospedaliera ed extraospedaliera acuta e post-acuta;
 - e) le seguenti attività ambulatoriali:
 - 1) richieste di esami o visite in classi di priorità U (Urgenti) e B (Brevi);
 - 2) prestazioni onco-ematologiche;
 - 3) prestazioni indispensabili così individuate dallo specialista di riferimento, comprese quelle in ADI;
 - 4) dialitiche;
 - 5) controlli chirurgici e ortopedici post-operatori;
 - 6) terapia del dolore;
 - 7) attività di pre-ospedalizzazione per interventi di Classe A;
 - 8) prestazioni dei servizi area salute mentale nell'età adulta e dell'età evolutiva, e quelle dei SERD;
 - 9) prelievi ambulatoriali con carattere d'urgenza e le prestazioni TAO;
 - 10) le vaccinazioni secondo calendario nazionale vigente;

11) le attività connesse con la donazione di sangue.

Articolo 2

1. Si raccomanda alle strutture sanitarie regionali di limitare al massimo le prestazioni riguardanti utenti provenienti da altre regioni, se procrastinabili senza nocimento per il paziente.

Articolo 3

1. La presente ordinanza entra in vigore in data 4 maggio 2020 ed ha efficacia fino al 17 maggio 2020.
2. Il mancato rispetto delle misure imposte con la presente ordinanza è punito con le sanzioni e le modalità di cui all'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
3. La presente ordinanza è comunicata ai Prefetti di Campobasso e di Isernia e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, avendo il presente provvedimento anche valenza di proposta di adozione di conforme D.P.C.M., ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.
4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Campobasso, 02-05-2020

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DONATO TOMA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.